



Parco Regionale Gallipoli Cognato  
Piccole Dolomiti Lucane

PIANO GESTIONE CINGHIALE

*(Sus scrofa)* AREA PARCO 2014 - 2019

**DISCIPLINARE PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEL**  
**CINGHIALE**

#### **PREMESSA:**

Il presente disciplinare, in conformità con quanto previsto dal Piano di Gestione del Cinghiale del Parco di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane 2014-2019 (sottoposto a parere tecnico preventivo ed approvato da ISPRA) e della L. 394/91, disciplina, le modalità per le operazioni di prelievo selettivo del cinghiale (*Sus scrofa*), tramite cattura e abbattimento selettivo, come di seguito specificato, denominata “operazione necessaria per ricomporre squilibri ecologici”, sulla base di criteri di coerenza scientifica, nel rispetto delle esigenze di tutela e di salvaguardia delle attività agricole e della biodiversità e delle esperienze maturate a livello locale e nazionale sulla gestione della specie.

#### **DEFINIZIONI:**

1. il Parco disciplina, le modalità per le operazioni di prelievo selettivo del cinghiale (*Sus scrofa*), tramite cattura e abbattimento selettivo, d’ora in poi denominata “**operazione necessaria per ricomporre squilibri ecologici**”;
2. le catture, nell’area del Parco, vengono effettuate tramite apposite trappole denominate, ai fini della presente disciplinare, “**unità di cattura**”;
3. l’unità di cattura è una trappola permanente o temporanea, fissa o mobile di cattura singola o collettiva, eventualmente dotata di schermatura parziale o totale;
4. gli animali vengono attirati con esca alimentare che può essere collocata senza limiti di distanza nelle aree coltivate, aree boscate eventualmente anche attigue ai campi.
5. le unità di cattura sono realizzate dall’Ente Parco e da operatori iscritti a specifici elenchi, individuati tra agricoltori proprietari e/o conduttori di fondi ricadenti in area Parco; Aziende agricole/zootecniche/faunistiche, anche esterne all’area Parco, che richiedano di aderire alle operazioni necessarie per ricomporre gli squilibri ecologici, che saranno appositamente autorizzate dal Parco ed inserite in un elenco che verrà elaborato e pubblicato dall’Ente, di seguito denominati “**soggetti autorizzati**”;
6. in caso di richiesta da parte di Aziende agricole/zootecniche/faunistiche esterne all’area Parco, di partecipare alle operazioni necessarie per ricomporre squilibri ecologici, l’ente Parco individuerà ed assegnerà le aree in cui ubicare tali unità di cattura, selezionate in base all’impatto della specie sulle attività antropiche e presenza di altre unità di cattura;

7. L'abbattimento del cinghiale nel Parco, fatto salvo quanto previsto per gli abbattimenti all'interno delle unità di cattura, è effettuato esclusivamente attraverso la tecnica del prelievo selettivo per appostamento da punto fisso definito dal fine del presente regolamento **Sito di prelievo**;
8. le unità di cattura verranno realizzate secondo le modalità, i materiali ed i modelli indicati nelle linee guida per la gestione del Cinghiale nelle aree protette e prescritte dal Responsabile per la gestione del cinghiale espressamente nominato dell'Ente Parco, di seguito denominato "**Responsabile**" di cui al paragrafo successivo;
9. le unità di cattura sono sottoposte a collaudo tecnico preventivo da parte del Responsabile che ne dovrà valutare l'idoneità;
10. ogni unità di cattura verrà registrata in un apposito elenco redatto dall'Ente e contrassegnata mediante l'affissione di una targa del Parco contenente un numero inamovibile di identificazione;
11. la gestione delle suddette attrezzature, qualora coinvolga soggetti autorizzati, sarà disciplinata da uno specifico contratto, tra l'Ente Parco ed i soggetti stessi, stipulato in seguito alla pubblicazione degli specifici elenchi;
12. nelle aree demaniali, l'Ente Parco può autorizzare il montaggio di unità di catture esclusivamente nelle località individuate dal Responsabile, previa autorizzazione – concessione da parte del comune competente;
13. qualora alle attività di cattura prendano parte soggetti autorizzati, la scelta dei materiali, la costruzione, la messa in opera, la gestione delle unità di cattura, avverrà secondo le indicazioni tecniche fornite dal Parco ed anche l'acquisto dei materiali è da intendersi totalmente a carico dei soggetti autorizzati. Il Parco a tal fine, può individuare e fornire ai soggetti autorizzati, forme di incentivazione per la realizzazione di tali strutture.
14. Sono autorizzati alle operazioni necessarie per ricomporre squilibri ecologici, esclusivamente i soggetti iscritti all'elenco dei soggetti autorizzati, pubblicato dall'Ente Parco;
15. il Parco procede, tramite il Responsabile, alla verifica sul campo di tutte le condizioni ritenute necessarie per una corretta collocazione e gestione delle unità di cattura;
16. la sorveglianza viene assicurata da tutti gli enti di vigilanza proposti, includente in primis personale del Corpo Forestale dello Stato, Guardie della Provincia competente, polizia ambientale regionale, agenti volontari, d'ora in poi denominati **servizio di vigilanza**.

## TITOLO I

### NORME TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONTENIMENTO ATTRAVERSO LA CATTURA

1. Le operazioni si svolgono nell'ambito del piano di gestione pluriennale 2014-2019 del cinghiale approvato dall'ISPRA, tenuto conto delle linee guida indicate dal Ministero dell'Ambiente Tutela del Territorio e del Mare, riportate nelle Linee guida per la gestione del Cinghiale nelle aree protette (II edizione);
2. Tutte le operazioni necessarie a ricomporre gli squilibri ecologici devono essere eseguite sotto la Direzione dell'Ente, nei siti e nelle date concordate dal Responsabile dell'Ente e dai servizi di vigilanza;
3. Il Responsabile del Piano di gestione è **Il Veterinario del Parco – Dottor Mallia Egidio**, che predispone i calendari ed i programmi di cattura ed abbattimento;
4. Durante le operazioni di cattura, abbattimenti, trattamento degli animali/carcasse, possono essere autorizzati a partecipare alle operazioni, per le sole funzioni di tutoraggio, per motivi di ricerca scientifica o di informazione sulle attività, soggetti diversi da quelli espressamente autorizzati che ne facciano specifica richiesta scritta all'Ente e che vengano preventivamente autorizzati dal Responsabile delle operazioni;
5. Nelle singole operazioni di cattura, l'Ente si riserva la facoltà di decidere quanti e quali animali prelevare e, di conseguenza, quanti rilasciarne.

#### **art.1 -**

##### **Modalità di gestione unità di cattura**

- a) Le unità di cattura vengono gestite direttamente dall'Ente Parco o dai soggetti autorizzati, all'uopo espressamente autorizzati;
- b) L'Ente Parco si riserva di utilizzare in tutto o in parte gli animali catturati per attività di studio, monitoraggio sanitario o profilassi;
- c) La selezione dei soggetti autorizzati per la gestione delle unità di cattura avviene attraverso bandi pubblici;
- d) Al bando possono partecipare agricoltori con fondi agricoli ricadenti in area parco, proprietari e/o conduttori di aziende agricole, zootecniche, agro-faunistiche anche esterne all'area Parco, che richiedano di aderire alle operazioni necessarie per ricomporre gli squilibri ecologici, selezionate attraverso bando pubblico, che abbiano affidabilità tecniche e strumentazioni tali da poter gestire correttamente le attività previste e gli animali catturati, purché non risultino colpevoli e/o condannati per reati contro la Legge 157/92 e 394/91;

- e) in caso di richiesta da parte di Aziende agricole/zootecniche/faunistiche esterne all'area Parco, di partecipazione alle operazioni necessarie per ricomporre squilibri ecologici, l'ente Parco individuerà ed assegnerà le aree in cui ubicare tali unità di cattura, selezionate in base all'impatto della specie sulle attività antropiche e presenza di altre unità di cattura;
- f) I soggetti autorizzati operano in conformità di un calendario dagli stessi proposto, che viene approvato dal Responsabile;
- g) Il calendario, redatto sulla base degli obiettivi fissati dal piano di gestione del Cinghiale, è definito per un periodo trimestrale, stabilendo i siti e i periodi di cattura, che possono essere eccezionalmente modificati solo dopo comunicazione scritta all'Ente almeno 6 giorni prima;
- h) Le operazioni di cattura sono coordinate dal Responsabile designato dall'Ente;
- i) In caso di cattura di uno o più individui di cinghiale i soggetti autorizzati devono avvisare tempestivamente il Responsabile dell'Ente, attraverso i mezzi e agli indirizzi ufficialmente comunicati;
- j) Durante le operazioni di cattura, i soggetti autorizzati dovranno garantire la collaborazione per le attività di marcaggio/prelievi sanitari sugli animali, previsti dalle normative vigenti in materia;
- k) i soggetti autorizzati devono compilare scrupolosamente le apposite schede di identificazione (allegato "1") sia degli animali catturati che di quelli eventualmente abbattuti, qualora si scelga di abbattearli all'interno delle Unità di cattura, fornite dall'Ente Parco ed impegnarsi qualora sia richiesto, a segnalare quanto eventualmente comunicato al Responsabile;
- l) I soggetti autorizzati sono responsabili del funzionamento, della manutenzione e dell'integrità delle unità di cattura, per la cui gestione è stato autorizzato;
- m) I soggetti autorizzati devono provvedere alla manutenzione delle unità di cattura, con particolare riguardo al dispositivo di chiusura;
- n) I soggetti autorizzati devono predisporre e mantenere la rete di inviti alimentari e di esche secondo le modalità previste nel Piano di Gestione e prescritte dal Responsabile;
- o) Quando attivata, i soggetti autorizzati devono ispezionare quotidianamente l'unità di cattura almeno una volta al mattino entro due ore dopo l'alba e una volta nel pomeriggio nelle due ore prima del tramonto;
- p) I soggetti autorizzati, dovranno tenere ed aggiornare il registro dell'unità di cattura vidimato e fornito dall'Ente Parco, in tutte le sessioni di attivazione della unità di cattura.

## **Art 2-**

### **Destinazione dei capi**

- a) I soggetti autorizzati, fermo restando quanto previsto dal Piano di Gestione del cinghiale del Parco, dalle normative vigenti in materia sanitaria e dal presente disciplinare, entrano in pieno possesso degli animali catturati.

- b) Tra l'Ente Parco e i soggetti autorizzati, viene stipulato uno specifico contratto in cui vengono stabilite tutte le modalità, dalla cattura alla destinazione finale degli animali, i reciproci obblighi, le responsabilità civili e penali connesse, le norme sanitarie da rispettare, nonché il costo per ogni singolo capo catturato stabilito, che qui si riporta:
- c) € 10, per ogni capo striato;
  - d) € 20 per ogni capo rosso;
  - e) € 30 per ogni femmina adulta;
  - f) € 40 per ogni maschio adulto.
- g) Fermo restando quanto previsto dalle normative sanitarie vigenti in materia, gli esemplari di cinghiale catturati possono essere, abbattuti anche in loco o trasferiti;
- h) In caso di cinghiale, destinato al consumo familiare, il capo può essere abbattuto nelle unità di cattura (fermo restando quanto previsto dalle normative vigenti, dal Piano di Gestione del cinghiale nel Parco e nel presente disciplinare), il soggetto autorizzato a tal fine deve firmare una liberatoria dove dichiara che si impegna entro 12 ore dall'abbattimento, a sottoporre la carcassa con annessi i visceri toracici, fegato e milza ad ispezione veterinaria e produrre all'Ente Parco l'autocertificazione relativa al regolare smaltimento dei visceri e delle eventuali ulteriori parti non utilizzate qualora previsto dalle leggi vigenti;
- i) L'abbattimento in loco dei cinghiali catturati può essere effettuato **esclusivamente in presenza del Responsabile e/o degli Agenti di Vigilanza e può essere effettuato da:**
- Dipendenti dell'Ente;
  - Corpo Forestale dello Stato;
  - Personale della Polizia Regionale e Provinciale competente per territorio;

### **Art. 3 -**

#### **Destinazione dei capi trasferiti**

- a) I capi catturati e non abbattuti, fermo restando ed in osservanza a quanto previsto dalle normative sanitarie nazionali e regionali vigenti in materia di benessere e movimentazione animale, possono essere trasferiti e/o destinati a:
- 1) Aziende agri – faunistico – venatorie autorizzate a detenere ungulati purché dotate di recinzione in grado di assicurare l'impossibilità alla fuga dei soggetti immessi;
  - 2) Aziende faunistico – venatorie autorizzate a detenere ungulati purché dotate di recinzione in grado di assicurare l'impossibilità alla fuga dei soggetti immessi;
  - 3) Allevamenti di selvaggina a scopo alimentare autorizzati a detenere ungulati selvatici purché dotate di recinzione in grado di assicurare l'impossibilità alla fuga dei soggetti immessi.

#### **Art. 4 –**

**Modalità di trasferimento animali vivi presso: Aziende agri – faunistico – venatorie autorizzate a detenere ungulati - Aziende faunistico – venatorie autorizzate a detenere ungulati - Allevamenti di selvaggina a scopo alimentare autorizzati a detenere ungulati selvatici.**

- a) Il trasferimento di esemplari vivi è autorizzato esclusivamente alle aziende di cui all'art. 3, riconosciute ed iscritte all'apposito elenco dell'ente Parco nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- b) Sono vietati i trasferimenti di esemplari finalizzati al ripopolamento con introduzione - reintroduzione ed altre forme di immissioni, in tutto il territorio libero italiano;
- c) Per tutti i capi da trasferire è obbligatoria la compilazione del Mod. 4. a firma del veterinario ufficiale competente per territorio e la trasmissione dello stesso all'Ente Parco;
- d) Gli animali catturati, possono essere destinati all'attività venatoria/abbattimento, esclusivamente all'interno delle aziende dotate di recinzione cui all'art. 3;
- e) Nel rispetto delle normative vigenti in materia sanitaria, movimentazione e benessere animale, i soggetti autorizzati, possono prevedere il trasporto la consegna e l'abbattimento degli animali presso macelli idonei secondo quanto regolamentato nel Piano di gestione del Cinghiale e nel presente disciplinare;
- f) Il trasporto, a carico dei soggetti acquirenti, deve avvenire con mezzo autorizzato ai sensi del D.P.R. 320/54 e nel rispetto della normativa sul benessere animale.

#### **Art 5 –**

##### **Norme d'attuazione**

I soggetti autorizzati e gli eventuali collaboratori autorizzati devono:

- a) garantire che tutte le operazioni vengano svolte in maniera tale da permettere un'effettiva attività di sorveglianza;
- b) comunicare al responsabile a mezzo fax presso l'Ente Parco (0835-675015) almeno 12 ore prima la conferma dell'attivazione delle unità di cattura o eventuali sospensioni o modifiche nel programma;
- c) essere riconoscibili durante le operazioni, in particolare tramite apposita targhetta munita di foto identificativa rilasciata da Parco;

- d) transitare con veicoli solo sulle strade aperte al pubblico transito e sui sentieri specificatamente individuati per lo svolgimento delle attività previste pre-autorizzati rilasciate dalle amministrazioni competenti e dal Parco;
- e) segnalare e motivare al responsabile, con adeguato anticipo, eventuali sospensioni o modifiche delle operazioni e date di cattura;
- f) compilare scrupolosamente le apposite schede di identificazione e rilevamento fornite dall'Ente Parco riportate in allegato "1" e "2" e segnalare quanto eventualmente richiesto dal Responsabile;
- g) in caso di cattura di animali selvatici appartenenti a specie diverse dal cinghiale avvisare tempestivamente il Responsabile o, nel caso in cui questi non sia reperibile ove possibile si provvederà produrre documentazione fotografica e dovrà comunque essere assicurata la liberazione immediata e nei tempi più rapidi possibili;
- h) in caso di cattura di cani vaganti ritenuti pericolosi, avvisare l'ASL territorialmente competente;
- i) In caso di cattura di animali domestici, procedere direttamente alla loro liberazione;
- j) nel caso in cui un animale selvatico catturato venga rinvenuto morto, provvedere a segnalarlo al Responsabile, agli Agenti di Vigilanza, che forniranno le opportune indicazioni.

## **Art 6 –**

### **Obblighi a carico dei soggetti autorizzati**

I soggetti autorizzati si impegnano a:

- a) non procedere ad operazioni di cattura non programmate con l'Ente;
- b) acquisire, in base alla normativa vigente, tutte le autorizzazioni necessarie al trasporto, alla stabulazione temporanea, alla macellazione e all'eventuale commercializzazione degli animali catturati, sollevando l'Ente Parco da qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza di norme relative alle operazioni in oggetto;
- c) produrre progetto e planimetria relativa all'impianto di cattura da collocare nelle particelle individuate ed autorizzate preventivamente dal Parco;
- d) acquisire le autorizzazioni - concessioni necessarie ai sensi della L.R. 50/93 rilasciate dal Comune territorialmente competente per la collocazione delle unità di cattura;
- e) Trasmettere all'Ente Parco, il progetto esecutivo e le autorizzazioni – concessioni comunali prodotte, prima della effettiva data di inizio dei lavori di posa dell'unità di cattura;
- f) provvedere, a proprie spese, agli spostamenti dei recinti mobili nei siti di cattura individuati dal Responsabile, alla fornitura di tutti i materiali accessori necessari per il montaggio e lo smontaggio dei recinti;
- g) provvedere all'allettamento degli animali nei siti di cattura, alla chiusura degli stessi in apposite casse di legno, alla pesatura dei capi e al loro trasporto nei luoghi di destinazione;



- h) prestare attività di supporto ai tecnici dell'Ente, durante i rilievi morfometrici, sanitari e quant'altro stabilito dall'Ente stesso;
- i) non rilasciare gli animali catturati senza l'autorizzazione dell'Ente Parco;
- j) presentare all'Ente Parco la documentazione attestante la destinazione finale dei capi catturati;
- k) non destinare in nessun caso i capi catturati ad interventi di ripopolamento a fini venatori in territori liberi;
- l) corrispondere all'Ente Parco, entro trenta giorni dalla cattura, gli importi di cui all'Art. 2 per ogni cinghiale catturato a partire dal 31° capo in poi quale contributo alla gestione faunistica;
- m) I soggetti interessati che intendono costruire impianti di cattura debbono richiedere l'autorizzazione preventiva all'Ente Parco, dichiarando, ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione di:
  - 1. essere proprietari e/o conduttori dei Fondi su cui verrà approntata la struttura di cattura (allegando mappa catastale e carta 1:25.000 o di maggior dettaglio);
  - 2. non aver procedimenti penali in corso o definiti , ovvero per violazioni di normative inerenti la caccia;
  - 3. Produrre planimetria e schema del progetto da far autorizzare dal comune competente;
- n) Qualora soggetti autorizzati siano Aziende agricole/zootecniche/faunistiche esterne all'area Parco e le stesse non siano proprietarie e/o conduttrici di fondi agricoli in area Parco, l'Ente individuerà ed assegnerà le aree in cui ubicare tali unità di cattura, selezionate in base all'impatto della specie sulle attività antropiche e presenza di altre unità di cattura;

## **Art 8 –**

### **caratteristiche tecniche delle unità di cattura .**

- Le unità di cattura sono di forma preferibilmente rettangolare, realizzati pali di legno infissi nel terreno e rete metallica a maglie romboidali applicata ai pali, vengono assemblati con filo di ferro del diametro di almeno 2 mm, ed ancorati al terreno a mezzo di paletti in legno. La superficie dei recinti può variare dai 15 ai 30 mq. I recinti debbono essere muniti almeno di due porte a "ghigliottina" di cui una collegata mediante un filo ad un meccanismo di scatto automatico costituito da una pedana basculante che l'animale in alimentazione farà scattare dietro di sé ed una per l'uscita – contenimento degli animali dai recinti.
- Nel caso in cui gli animali debbano essere traspostati vivi, i soggetti autorizzati devono utilizzare specifiche casse individuali (escluso gli striati – individui di età massima 3 mesi) costruite in legno con assi da 3 cm ed aventi le seguenti dimensioni: lunghezza cm120, larghezza cm 80, altezza cm 70, provviste di due porte a ghigliottina sui lati corti e dotate di sistemi di bloccaggio esterni. Le casse devono essere dotate di maniglie per consentire un agevole trasporto.

- per l'applicazione di marche auricolari o altri sistemi di marcaggio è necessario l'utilizzo di gabbie di contenimento per l'immobilizzazione (anche con eventuale sedazione). Gli animali vengono fatti entrare nella gabbia di contenimento uno alla volta accostando la struttura al chiusino o alla trappola. L'immobilizzazione degli animali viene ottenuta spingendo e avvicinando progressivamente una delle pareti laterali scorrevoli all'altra dall'azione degli operatori.

## TITOLO II

### NORME TECNICHE PER IL CONTENIMENTO NUMERICO ATTRAVERSO ABBATTIMENTO SELETTIVO CON ARMA DA FUOCO DA POSTAZIONE FISSA

#### **Art. 9 Abbattimento selettivo del Cinghiale**

L'abbattimento selettivo del Cinghiale prevede l'abbattimento dei capi, mediante tiro con arma a canna rigata munita di cannocchiale di mira, eseguito da postazioni di tiro prestabilite, posizionate all'interno delle aree di intervento del Parco come definite nel piano di gestione e nel presente regolamento.

Fatto salvo quanto previsto per gli abbattimento del Cinghiale all'interno delle unità di cattura, l'unico metodo di abbattimento previsto nel Piano di gestione sottoposto ed approvato dall'ISPRA all'interno dell'area protette è: **L'abbattimenti da postazione fissa.**

L'abbattimento del cinghiale nel Parco (fatto salvo quanto previsto per gli abbattimenti all'interno delle unità di cattura), è effettuato esclusivamente con la tecnica del prelievo selettivo da appostamento da punto fisso, definito di seguito Sito di prelievo;

tali abbattimenti potranno avvenire esclusivamente con carabina a canna rigata di calibro compreso tra 5,6 e 8 mm e ottica di puntamento ad alto indice crepuscolare.

Gli unici proiettili utilizzabili sono quelli di nuova generazione, privi di piombo e sono assolutamente vietati i proiettili realizzati solo in piombo, in piombo blindato, in piombo ad alta deformazione, in piombo a frammentazione.

Per il controllo del munizionamento utilizzato dagli operatori, il Parco a suo insindacabile giudizio potrà sottoporre, a campione, i capi abbattuti ad esame radiologico.

#### **Art. 10 - Coordinamento degli interventi**

Gli abbattimenti selettivi sono pianificati dal responsabile del parco, congiuntamente ai servizi di vigilanza che aderiranno al Piano Scientifico del Parco;

#### **Art. 11 - Personale da impiegare nell'abbattimento selettivo da postazione fissa e all'interno dell'unità di cattura**

La scelta del personale che dovrà eseguire gli abbattimenti, stante all'indicazione della Legge n° 394/91 art 11, comma 4 e art. 22, comma 6, sarà indirizzata, in primis al personale dipendente dell'Ente Parco e successivamente a personale dipendente da istituto di altri enti con competenze sulla fauna selvatica quali CFS, Corpo di Polizia Provinciale, Polizia regionale che intendono aderire al Piano;

#### **ART. 12 - Siti di prelievo**

nella scelta delle aree in cui realizzare gli interventi di controllo, sarà data priorità ai territori che risultano più vulnerabili e danneggiati dal cinghiale, in cui l'Ente Parco intende autorizzare oltre che la collocazione delle unità di cattura interventi di controllo attraverso abbattimento da postazione fissa.

Le aree di intervento saranno per tanto scelte sulla base di:

- entità e distribuzione dei danni;
- zonazione del Parco definite particolarmente vulnerabili per la presenza di aree sottoposte a particolare regime di tutela come i Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.-Z.P.S) che verranno sempre esclusi dalle aree di intervento con sparo ma in cui verranno utilizzati i chiusini;

L'eventuale continua pressione della specie in aree agricole, caratterizzate chiaramente da un valore naturalistico inferiore, potrà essere per tanto affrontato con specifiche sessioni mirate di abbattimento con carabina definibili "interventi a spot", da siti di prelievo, finalizzate ad eliminare gli eventuali individui di Cinghiale che insistano a danneggiare l'area.

All'interno di tali aree, il Parco individua i siti di prelievo e le aree di intervento idonee ad ottenere una diminuzione dei danni e per i quali l'attività di sparo sia tollerabile, sotto il profilo ecologico all'interno dell'area protetta.

Per la scelta dei siti di prelievo, il responsabile potrà avvalersi della segnalazione dei danni effettuata dagli agenti di vigilanza, cittadini, agricoltori, associazioni di categoria ecc., che verranno tuttavia preventivamente verificate dall'Ente Parco.

Il posizionamento dei siti di prelievo ed i punti da cui effettuare il tiro, verranno individuate in aree aperte caratterizzate da buona visibilità e l'operatore sarà sistemato in prossimità di elementi fissi (rocce, alberi, strutture sopra elevate altane ecc.) in cui è visibile tutta la traiettoria seguita dal proiettile.

In ogni postazione può prendere posto un solo operatore con arma da fuoco e può eventualmente essere presente un altro operatore disarmato che può coadiuvare nelle operazioni di avvistamento raccolta dati.

L'Ente Parco, anche in collaborazione con altri enti (Comuni, Regione, Provincie ecc..), promuove e può finanziare la costruzione di altane per facilitare e rendere più sicura l'azione di tiro.

Le postazioni e le aree di tiro sono chiaramente riportate in apposita cartografia elaborata dall'Ente Parco; in una medesima sessione giornaliera, non possono essere attivate più di tre postazioni fisse -altane di tiro.

Le sessioni di abbattimento selettivo possono essere svolti all'alba e al tramonto entro, e non oltre, rispettivamente 2 ore dopo l'alba o 1 ora dopo il tramonto.

L'inizio dell'appostamento pomeridiano è consentito da 3 a 1 ora prima del tramonto e quello mattutino da 1 ora prima dell'alba.

Secondo quanto previsto nel Piano di gestione, l'Ente Parco può consentire l'utilizzo di pasture.

In caso di necessità, è possibile utilizzare fonti luminose esclusivamente per la verifica degli esiti di un colpo già effettuato.

Le operazioni di prelievo sono effettuate in conformità a un calendario predisposto dal Responsabile, sentiti gli organi di vigilanza e il Sindaco di competenza, in cui si stabilisce il periodo, le giornate di prelievo, gli orari di appostamento, il numero di operatori attivi per giornata di prelievo e quant'altro necessario al corretto svolgimento dell'attività, che verrà comunicato almeno 4 giorni prima ai competenti Uffici Regionali, CFS, Polizia Provinciale e Comune di competenza.

**E' fatto divieto di svolgere attività di prelievo selettivo nei seguenti periodi:**

tutti i sabati e le domeniche;

- nei giorni festivi;
- dal 1 al 31 agosto
- in concomitanza di feste e manifestazioni religiose tradizionali del territorio interessato.

Il prelievo viene interrotto al raggiungimento degli obiettivi definiti dal piano di gestione annuale o su indicazione del responsabile dell'Ente Parco.

### **Art. 13 - Norme di sicurezza**

Nello svolgimento delle attività di prelievo l'operatore di selezione deve attenersi alle seguenti norme di sicurezza:

- a) La carabina può essere estratta dal fodero e caricata solo nel sito di prelievo. Al di fuori delle operazioni di tiro, nel sito di prelievo, la carabina è sempre tenuta in sicura.
- b) Il tiro è eseguito solo quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
  - Il cinghiale selezionato è completamente visibile, chiaramente distinguibile, perfettamente immobile e posizionato di fianco;
  - nell'eventualità che il cinghiale non venga colpito la palla deve potersi conficcare in terra entro pochi metri e comunque deve essere completamente visibile l'intera traiettoria.
- c) In particolare è vietato tirare:
  - in direzione di strade, sentieri, case, boschi, crinali, specchi d'acqua, pareti rocciose;
  - in situazioni atmosferiche, quali nebbia, neve o pioggia, che comportano una diminuzione nella visibilità tale da pregiudicare le condizioni di sicurezza;
  - in condizioni di scarsa luminosità nell'ottica;
- d) Alla chiusura dell'appostamento l'operatore di selezione scarica la carabina nel sito di prelievo e la ripone nel fodero.
- e) Il tiro può essere effettuato solo dal sito di prelievo sempre con l'arma ben appoggiata, per assicurare la massima precisione del tiro.

### **Art. 14 - Norme comportamentali dopo lo sparo**

- a) Dopo lo sparo l'operatore di selezione deve attendere almeno 10 minuti prima di procedere al recupero del capo. Nell'eventualità che il cinghiale non cada sul posto, celandosi nel folto, procedere all'esame degli indici di ferimento e tentare di recuperarlo esclusivamente quando ci siano indicazioni certe di colpo al doppio polmone (doppia traccia di sangue abbondante e di colore rosso vivo).
- b) Nel caso che il capo fosse ancora vivo è consentito, esclusivamente nel sito di abbattimento, assestare il colpo di grazia;

- c) La carcassa del cinghiale abbattuto deve essere marcata con apposita fascetta di riconoscimento che verrà fornita dall'Ente Parco;
- d) l'operatore di selezione finita la sessione di sparo devono ritrovarsi nel sito di incontro stabilito dal responsabile del Parco con tutti gli operatori eventualmente intervenuti per la consegna della scheda di rilevamento di cui dell'allegato (C) e la verificare della correttezza del trattamento del capo eventualmente abbattuto.
- e) Gli operatori di selezione esterne all'Ente Parco eventualmente intervenuti devono partecipare alla gestione delle carcasse dei cinghiali abbattuti secondo le modalità indicate dal Parco.

#### **Art. 15 - Recupero dei cinghiali feriti**

- a) Nel caso l'operatore di selezione si trovasse nelle condizioni di non riuscire a recuperare l'animale ferito dovrà darne comunicazione al responsabile del Parco entro 30' dal termine della sessione.
- b) Il recupero dei cinghiali feriti è consentito solamente allo stesso personale di istituto previsto per gli abbattimenti,

La ricerca del capo ferito non può durare oltre le 24 ore dal ferimento;

I cinghiali recuperati dovranno essere trattati secondo quanto indicato all'art. 11, come quelli abbattuti nei siti di prelievo.

#### **Art. 16 - Gestione capi abbattuti**

- a) L'operatore che ha effettuato l'abbattimento deve immediatamente apporre correttamente (tra il tendine di Achille e l'arto posteriore) la fascetta numerata di riconoscimento inamovibile fornita dall'Ente Parco. Deve anche segnare il numero della fascetta nella scheda di rilevamento dati biometrici di cui l'allegato 1 al presente regolamento.
- b) Procedere alla raccolta di dati biometrici (allegato C) e all'eviscerazione del capo, mettendo le viscere in un sacco (sacco/busta che garantisce l'assenza di percolati); cuore, polmoni, fegato e reni (corata) vanno messi in un sacco a parte ed entrambi i sacchi vanno messi in un contenitore idoneo.
- c) i capi abbattuti, saranno smaltiti/utilizzati nel rispetto delle normative vigenti in materia, prevedendo sia l'impiego degli stessi presso siti di alimentazione degli uccelli necrofagi (carnai), sia l'utilizzo al consumo privato.

**SPECIFICHE:**


**Valutazione dell'età del cinghiale**

Al fine di semplificare e nello stesso tempo standardizzare la raccolta dei dati dei cinghiali abbattuti, la suddivisione in classi di età deve essere effettuata come di seguito schematizzato:

**striato ( privo di M1)**


**< 6 mesi**

**rosso (con M1)**




6 - 10 mesi

**sub adulto (con I3, C, M2)**




11 - 14 mesi

**adulto 1 (con I1, P4) A1**




15 - 18 mesi

**adulto 2 (con I2 in eruzione o pareggiato, M3 assente o erotto al massimo per metà)**



**adulto 3 (con I1, I2, I3 pareggiati, M3 erotto tutto o per 2/3)**



**adulto 4**

**> 36 mesi**

**Riepilogo e abbreviazioni**

sigla	Classe	note
ST	Striato	(privo di M1)
RO	Rosso	(con M1)
SU	Subadulto	(con I3, C, M2)
A1	Adulto 1	(con I3, P4)
A2	Adulto 2	(con I2 in eruzione o pareggiato, M3 assente od erotto al massimo per metà)
A3	Adulto 3	(con I1, I2, I3 pareggiati, M3 erotto tutto o per 2/3)
A4	Adulto 4	anni stimati



PARCO GALLIPOLI COGNATO PICCOLE DOLOMITI LUCANE



INTERVENTI DI CONTROLLO DEL CINGHIALE ATTRAVERSO CATTURA

FOGLIO OPERATIVO GIORNALIERO

DATI GENERALI	
Foglio operativo giornaliero N° _____	
Chiusino n° <input type="checkbox"/>	
Capo n° _____	
Data : _____ / _____ / _____	
Comune: _____   Località: _____ / _____	
Esca Utilizzata: _____   N° Cinghiali Catturati: _____   Destinazione al: Vivo <input type="checkbox"/>   Morto <input type="checkbox"/>	
Azienda di destinazione finale: _____	





SCHEDA BIOMETRIA CINGHIALE

DATA ____ / ____ / ____	ORA ____ : ____	LOCALITÀ _____	SCHEDA N° _____
-------------------------	-----------------	----------------	-----------------

SESSO  F  M  I      PESO STIMATO kg ...

CONTRASSEGNO AURICOLARE N° \_\_\_\_\_

CLASSE D'ETÀ

			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Striato (0-4 mesi)	Rosso (5-12 mesi)	Nero (12-24 mesi)	Adulto (> 24 mesi)

**SEGNI DI IMBASTARDIMENTO**

-variazioni del colore del manto .....	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	_____
-forma della coda (a "cavatappo") .....	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	_____
-Distribuzione della massa corporea (uniforme) .....	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	_____
-dimensioni corporee (in genere superiori) .....	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	_____
-altro _____		


**RILEVAMENTI SU FEMMINE**       sì  no

Stato mammelle: presenza di latte

n° capezzoli tirati \_\_\_\_\_

presenza di piccoli  sì  no

n° piccoli \_\_\_\_\_



Note \_\_\_\_\_

PARCO GALLIPOLI COGNATO PICCOLE DOLOMITI LUCANE







INTERVENTI DI CONTROLLO DEL CINGHIALE ABBATTIMENTO POSTAZIONE FISSA


<b>DATI GENERALI</b>			
Foglio operativo giornaliero Rif. N° _____		Operatore: _____	
Data: _____	Ora Inizio _____	Ora Fine _____	
Comune: _____		Località: _____	

SCHEDA BIOMETRIA CINGHIALE

DATA ___/___/___	ORA ___:___	LOCALITÀ _____	SCHEDA N° _____
------------------	-------------	----------------	-----------------

SESSO	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> I	PESO STIMATO kg _____
CONTRASSEGNO AURICOLARE N° _____				
CLASSE D'ETÀ				
				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Striato (0-4 mesi)	Rosso (5-12 mesi)	Nero (12-24 mesi)	Adulto (> 24 mesi)	

<b>SEGNI DI IMBASTARDIMENTO</b>				
-variazioni del colore del manto .....	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	_____	
-forma della coda (a "covatappo") .....	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	_____	
-Distribuzione della massa corporea (uniforme) .....	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	_____	
-dimensioni corporee (in genere superiori) .....	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	_____	
-altro _____				

<b>RILEVAMENTI SU FEMMINE</b>		<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
Stato mammelle: presenza di latte			
n° capezzoli tirati _____			
presenza di piccoli <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no			
n° piccoli _____			
			
Note _____			